



ENTE GESTORE DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI ALES-TERRALBA

Provincia di Oristano, Azienda ASL n.5. Comuni di: Albagiara, Ales, Arborea, Assolo, Asuni, Baradili, Baressa, Curcuris, Genoni, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Laconi, Marrubiu, Masullas, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Nureci, Pau, Pompu, Ruinas, San Nicolò D'Arcidano, Senis, Simala, Sini, Siris, Terralba, Uras, Usellus, Villa Sant'Antonio, Villa Verde

**Progetto di gestione servizio
“Assistenza Educativa Specialistica”**

05

**Capitolato speciale descrittivo e prestazionale per l'affidamento
del contratto di appalto del servizio denominato “Assistenza Educativa Specialistica”**

INDICE

Art. 1 - Oggetto del progetto di gestione del servizio.....	3
Art. 2 - Durata decorrenza dell'appalto e opzione di proroga	3
Art. 3 - Finalità e caratteristiche dei destinatari dell'intervento	3
Art. 4 - Sede di svolgimento del servizio	4
Art. 5 - Prestazioni - compiti e ruolo dell'aggiudicatario.....	4
Art. 6 - Metodologia operativa.....	5
Art. 7 - Cronoprogramma e orario attività	5
Art. 8 - Articolazione organizzativa	5
Art. 9 - Quantificazione del servizio e figure professionali.....	5
Art. 10 - Risorse umane e professionali necessarie.....	5
Art. 11 - Personale. Condizione giuridica e contrattuale	7
Art. 12 - Doveri degli operatori - sostituzioni	8
Art. 13 - Obblighi dell'esecutore del servizio - responsabilità	8
Art. 14 - Utilizzo delle strutture	10
Art. 15 - Documentazione sugli operatori professionali	10
Art. 16 - Verifiche e controlli.....	11
Art. 17 - Garanzie	11
Art. 18 - Coperture Assicurative	11
Art. 19 - Importo dell'appalto e pagamenti	12
Art. 20 - Varianti, estensioni, diminuzioni e servizi straordinari.....	12
Art. 21 - Scioperi.....	12
Art. 22 - Sicurezza Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81	13
Art. 23 - Inadempienze e penalità.....	13
Art. 24 - Risoluzione del contratto	13
Art. 25 - Tutela della riservatezza trattamento dei dati personali.....	14
Art. 26 - Spese contrattuali	14
Art. 27 - Foro competente e controversie.....	14
Art. 28 - Norme di rinvio	15

Art. 1 - Oggetto del progetto di gestione del servizio

1. L'Assistenza Educativa Specialistica è un servizio educativo pomeridiano, rivolto a bambini e ragazzi con Bisogni Educativi Speciali frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado e secondo grado.
2. È stata riscontrata l'esigenza sempre maggiore, da parte della scuola e dei servizi di neuropsichiatria infantile, di interventi in favore di minori in situazione di disagio, disabilità e con disturbi dell'apprendimento. In particolare gli interventi si concretizzano nell'impiego delle figure professionali dell'educatore e dello psicologo, a supporto dei minori e delle loro famiglie.
3. Il servizio mira a sostenere i minori con difficoltà scolastiche e familiari con il fine di migliorarne le capacità di studio: in presenza di difficoltà di apprendimento, infatti, si pone la necessità di insegnare in maniera esplicita l'utilizzo di tecniche e strategie che rafforzino tutte le risorse dell'allievo, così da consentire un adeguato percorso di apprendimento e l'acquisizione progressiva di autonomie tali da favorire l'integrazione e il successo scolastico.

Art. 2 - Durata decorrenza dell'appalto e opzione di proroga

1. L'appalto ha validità di **quattro mesi** con decorrenza **indicativa dal 1 settembre 2017 e scadenza al 31 Dicembre 2017**. In ogni caso il periodo contrattuale decorre dalla sottoscrizione del Verbale di consegna con il quale l'esecutore del servizio prende formalmente in carico l'esecuzione dei servizi richiesti per la durata del contratto. Il Verbale deve essere redatto in duplice copia, in contraddittorio tra l'Esecutore del servizio e la Stazione Appaltante, e recare la firma congiunta di entrambe le parti.
2. La data di sottoscrizione del Verbale costituisce la data di inizio di erogazione dei servizi.
3. Ai sensi dell'art. 106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito *Codice dei contratti pubblici*, l'esecutore del servizio è tenuto a garantire le prestazioni di cui al presente Capitolato speciale oltre il termine di scadenza del contratto, su richiesta della Stazione appaltante. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
4. È escluso ogni tacito rinnovo.
5. Sono fatte salve le ipotesi di risoluzione e recesso previste dal presente Capitolato speciale.
6. Il servizio oggetto dell'appalto è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e come tale non potrà essere sospeso o abbandonato. Per lo stesso motivo l'esecutore del servizio è tenuto, anche in caso di risoluzione, recesso, sospensione o qualsivoglia cessazione del contratto, a garantire il servizio fino al subentro del nuovo appaltatore.

Art. 3 - Finalità e caratteristiche dei destinatari dell'intervento

1. Il Servizio di **Assistenza Educativa Specialistica** è finalizzato a:
 - fare acquisire nuovi metodi e strategie di studio, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici;
 - favorire lo sviluppo di maggiori capacità organizzative nello svolgimento dei compiti scolastici;
 - stimolare nel minore un atteggiamento metacognitivo rispetto alle proprie strategie di apprendimento;
 - prevenire la comparsa e/o il consolidamento di strategie o meccanismi errati e inefficaci;
 - limitare i danni derivanti da reiterati fallimenti scolastici, che conducono a perdita di motivazione e a bassi livelli di autostima;
 - favorire la comprensione dei propri vissuti emotivi e migliorare la gestione dell'ansia scolastica.
2. Il doposcuola specialistico sarà organizzato in base alle esigenze dei singoli partecipanti fornendo, dove necessario un rapporto educatore-allievo di 1:1, o organizzando piccoli gruppi con rapporto di 1:4. Si ipotizzano due incontri settimanali per ordine scolastico della durata di due ore, con la riserva di concordare eventuali modifiche con i servizi sociali di riferimento.
3. Il servizio comprende l'assistenza nei compiti attraverso metodi, strumenti e strategie adeguati alle difficoltà del minore. Il servizio prevede lo svolgimento dei seguenti interventi:
 - lavoro individuale;
 - lavoro in piccolo gruppo per sviluppare un apprendimento in interazione, confronto e collaborazione;

- utilizzo di strumenti compensativi di tipo informatico fra cui:
 - videoscrittura con sintesi vocale;
 - principali software didattici di supporto all'apprendimento e per la creazione di mappe concettuali.
- definizione procedure per l'avvio del servizio;
- diffusione dell'informazione rispetto all'esistenza e alle competenze del servizio;
- predisposizione di programmi e obiettivi individualizzati a seconda delle esigenze del singolo;
- raccolta, elaborazione e diffusione delle informazioni e dei dati;
- monitoraggio, valutazione e restituzione dei risultati.

Art. 4 - Sede di svolgimento del servizio

1. Le attività di gestione e realizzazione del progetto di gestione e delle relative azioni dovranno essere svolte presso i comuni aderenti al Piano Locale Unitario dei Servizi del Distretto socio sanitario di Ales-Terralba secondo le indicazioni progettuali.

Art. 5 - Prestazioni - compiti e ruolo dell'aggiudicatario

1. Le attività dovranno essere programmate e realizzate sulla base del Progetto esecutivo di gestione, che integra e dettaglia le singole attività, da presentarsi in sede di gara, tenendo conto delle peculiarità dell'azione e del servizio **“Assistenza Educativa Specialistica”**.

2. Sono a carico dell'esecutore dei servizi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutte le prestazioni necessarie alla completa attuazione delle attività previste per l'azione, nessuna eccettuata o esclusa, secondo le modalità integrative descritte nel Progetto esecutivo di gestione.

3. Per le singole attività da espletare, l'esecutore dei servizi è tenuto a informare preventivamente nei tempi dovuti la tecno-struttura organizzativa dell'Ufficio di Piano del Plus Ales-Terralba, in modo da permettere la partecipazione agli amministratori e al personale che è tenuto a verificare la regolarità del servizio svolto.

4. In particolare la gestione del servizio deve garantire:

- adeguata presenza di operatori in possesso dei requisiti professionali previsti dalle normative vigenti;
- garantire adeguata professionalità ed esperienza pluriennale per i docenti nelle attività didattico formative generali e specialistiche;
- una presenza costante di operatori. Ai fini di questa continuità le sostituzioni del personale assente (congedo ordinario, straordinario, malattia, ecc.) debbono essere garantiti dall'esecutore dei servizi con tempi immediati e con operatori in possesso dei requisiti richiesti al personale titolare;
- un raccordo costante con la tecno-struttura dell'Ufficio di Piano del Plus Ales-Terralba. A tal fine l'esecutore dei servizi deve garantire, senza oneri aggiuntivi, periodiche riunioni finalizzate al coordinamento, all'operatività degli interventi complessivi, alle verifiche dei programmi di lavoro e alle integrazioni tra le diverse professionalità che operano per la realizzazione delle attività.

5. Si specifica inoltre che:

a) il Servizio dovrà essere svolto dall'aggiudicatario esclusivamente a suo rischio, con proprio personale, mediante autonoma organizzazione d'impresa. In particolare, l'affidatario assicura il regolare svolgimento del servizio attraverso la gestione diretta del proprio personale, di propri strumenti necessari per la realizzazione degli interventi, verifica direttamente il rispetto degli orari degli operatori individuando le forme più opportune a tale scopo.

b) L'organizzazione complessiva del Servizio deve mantenere caratteristiche di flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni e deve essere ispirata a criteri di efficienza, efficacia e massima economicità tenendo conto in particolare degli obiettivi da raggiungere secondo il servizio **“Assistenza Educativa Specialistica”**.

c) L'esecutore dei servizi informa tempestivamente la tecno-struttura dell'Ufficio di Piano del Plus Ales-Terralba su ogni aggiornamento del quadro organizzativo complessivo delle attività ed è tenuto ad individuare le modalità per recepire eventuali modifiche o accorgimenti varianti progettuali a termini del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

- d) L'esecutore dei servizi è tenuto a comunicare formalmente e per iscritto eventuali elementi di criticità che dovessero intervenire nella gestione delle attività oltre a trasmettere alla tecno-struttura dell'Ufficio di Piano del Plus Ales-Terralba una relazione mensile sull'andamento complessivo del servizio.
- e) Il Comune di Mogoro, in qualità di ente gestore del PLUS Ales – Terralba, non fornirà il materiale, né le attrezzature e i mezzi necessari al regolare andamento del servizio che dovrà essere effettuato con strumenti e mezzi messi a disposizione dall'esecutore dei servizi, conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza e in regola con le coperture assicurative. Sul servizio svolto dalla ditta appaltatrice sono riconosciute al committente ampie facoltà di controllo. In tal caso un componente della tecno-struttura effettuerà le verifiche periodiche in ordine al raggiungimento degli obiettivi, alla efficacia del servizio ed alla economicità dei mezzi rispetto ai fini.

Art. 6 - Metodologia operativa

1. L'Esecutore del servizio provvederà alla gestione del servizio sulla base della metodologia operativa descritta nel Progetto tecnico esecutivo di gestione presentato in sede di gara nel quale sono dettagliati gli obiettivi generali e specifici e le attività attraverso le quali raggiungerli con particolare riferimento ai soggetti beneficiari, ai soggetti coinvolti e agli indicatori quantitativi e qualitativi di risultato.
2. L'Esecutore del servizio dovrà provvedere inoltre a quanto di seguito indicato:
 - a) compilare e tenere un registro di tutte le attività realizzate, ancorché propedeutiche, contenente i dati di frequenza e partecipazione dei Soggetti beneficiari da trasmettere periodicamente al Responsabile Unico del procedimento e al Direttore dell'esecuzione del contratto;
 - b) compilare e tenere un registro degli operatori e dei professionisti con relativa indicazione dei turni di lavoro, degli orari di attività e delle pertinenti mansioni svolte;
 - c) Predisporre ed aggiornare periodicamente le Cartelle personali degli utenti.

Art. 7 - Cronoprogramma e orario attività

1. La gestione delle attività e prestazioni dedotte in contratto dovranno essere ultimate entro e non oltre il termine ultimo di conclusione delle azioni del servizio **“Assistenza Educativa Specialistica”**, secondo i tempi e gli orari previsti e concordati con la tecno-struttura dell'Ufficio di Piano del Plus Ales-Terralba nell'ambito del cronoprogramma generale proposto e approvato in sede di offerta tecnico-progettuale.

Art. 8 - Articolazione organizzativa

1. La gestione delle attività viene realizzata attraverso l'azione congiunta e coordinata delle figure, professionali secondo il modello organizzativo previsto nel servizio **“Assistenza Educativa Specialistica”** e sulla base dell'organigramma integrativo proposto nel Progetto tecnico esecutivo di gestione presentato in sede di gara.

Art. 9 - Quantificazione del servizio e figure professionali

1. Le figure professionali proposte per la realizzazione del servizio e i relativi requisiti professionali dovranno essere specificati in sede di Progetto tecnico esecutivo di gestione. Per la corretta implementazione delle azioni il progetto deve essere seguito da personale qualificato in possesso dell'esperienza in servizi di assistenza educativa specialistica.
2. L'esecutore del servizio garantisce il regolare e puntuale adempimento delle prestazioni, utilizzando operatori di assoluta fiducia che devono possedere, per numero e competenze professionali, i requisiti minimi necessari per le mansioni da svolgere, indicati nel presente capitolato.

Art. 10 - Risorse umane e professionali necessarie

1. L'appaltatore provvede alla gestione delle attività inerenti il presente appalto con risorse umane qualificate, avvalendosi di personale dipendente e di collaboratori ad altro titolo correlati ad essa, nonché, se necessario, di operatori liberi professionisti.
2. L'appaltatore in corrispondenza con l'inizio del contratto, fornisce dettagliato elenco nominativo degli addetti che impiegherà nel servizio, salvo quanto disposto dall'articolo 8 del presente capitolato,

specificandone i titoli di studio, professionali ed anzianità di servizio. Le sostituzioni necessarie per cause di forza maggiore comporteranno la sostituzione delle risorse umane indisponibili con personale con caratteristiche professionali e di esperienza del tutto corrispondenti a quelle delle risorse umane indicate nell'elenco;

3. Entro trenta (30) giorni dal ricevimento dell'elenco nominativo degli addetti che impiegherà nel servizio, l'Amministrazione può disporre la non utilizzazione delle persone prive dei requisiti richiesti o che ritenga, sulla base di motivate ragioni, non idonee; in questo caso l'appaltatore è tenuto a sostituire immediatamente le risorse umane con altro personale con caratteristiche professionali e di esperienza idonee a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione;

4. Le risorse umane impegnate dall'appaltatore nella realizzazione delle attività oggetto del presente appalto sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di riferimento e dal presente capitolato, nonché ad osservare il segreto professionale, ad attuare gli indirizzi indicati dall'Amministrazione, a rispettare gli orari di servizio e ad esporre un cartellino identificativo;

5. L'Ente Appaltante si impegna a sostituire, nell'ambito delle attività oggetto del presente appalto, le risorse umane che, in base a valutazione motivata dell'Amministrazione, abbiano disatteso le prescrizioni indicate nel precedente comma;

6. L'appaltatore si impegna, a garantire alle risorse umane da esso impegnate nelle attività oggetto del presente appalto la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei singoli servizi e le norme contenute nel presente capitolato, sollevando pertanto l'Amministrazione da oneri di istruzione delle stesse;

7. In riferimento a quanto disposto dalla normativa in materia di garanzie minime essenziali nei pubblici servizi in caso di sciopero, l'appaltatore è tenuto ad uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale dell'Amministrazione addetto a servizi/attività analoghi/e;

8. Nulla è dovuto alla ditta per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti.

9. Sono richieste le seguenti figure professionali:

- n. 1 Coordinatore di progetto per un impegno di circa 8 ore settimanali, n. 136 monte ore totali (4 mesi-17 settimane);

Titolo di studio: Laurea Quinquennale in Pedagogia o Equipollenti.

- n. 1 Psicologo per un impegno di circa 10 ore settimanali, n. 170 monte ore totali (4 mesi-17 settimane);

Titolo di studio: Laurea Quinquennale in Psicologia.

- n. 3 Educatori per un impegno di circa 18 ore settimanali ciascuno, n. 918 monte ore totali (4 mesi-17 settimane);

Titolo di studio: Laurea Quinquennale in Scienze dell'Educazione.

10. Il personale impiegato nelle attività oggetto del presente appalto deve essere automunito o comunque deve avere la possibilità di spostarsi autonomamente nel territorio del Distretto Ales Terralba per gli eventuali interventi itineranti che si rendessero necessari. Nessun compenso aggiuntivo oltre a tale importo, potrà essere richiesto dall'aggiudicatario alla stazione appaltante per il rimborso delle spese di viaggio legate agli spostamenti degli operatori sul territorio.

11. Per effetto del presente capitolato non sorge alcun rapporto di lavoro tra l'Amministrazione comunale ed il personale impiegato dalla Ditta aggiudicataria del servizio salvo eventuali contratti di lavoro preesistenti all'appalto.

12. L'impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative, retributive e previdenziali non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopra indicati contratti

collettivi fino alla loro sostituzione. L'impresa aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

13. La stazione appaltante potrà richiedere in qualsiasi momento l'esibizione di idonea documentazione al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa. L'aggiudicatario deve presentare, a richiesta del RUP/Direttore dell'Esecuzione, una dichiarazione rilasciata dai competenti uffici da cui risulti che il personale addetto al servizio è stato regolarmente iscritto ai fini previdenziali ed assicurativi presso i relativi enti. L'aggiudicatario dovrà provvedere a quanto richiesto entro dieci giorni dalla richiesta e comunicare per iscritto al RUP/Direttore dell'Esecuzione. In carenza di tale dichiarazione l'Ufficio di Piano provvederà ad informare l'Ufficio del lavoro competente.

14. In caso di violazione dei predetti impegni viene effettuata una ritenuta sui crediti spettanti all'Aggiudicatario, ovvero sul deposito cauzionale, tramite la quale il Plus si riserva di corrispondere direttamente ai lavoratori ovvero all'ente assicurativo e/o previdenziale quanto dovuto all'aggiudicatario medesima.

15. L'aggiudicatario si impegna a trasmettere all'Ente appaltante l'elenco completo dei nominativi del personale da impiegare per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto, specificando altresì la tipologia di contratto di lavoro e il relativo inquadramento contrattuale. La ditta inoltre, sarà tenuta ad esibire, a richiesta, gli estratti delle relative buste paga degli operatori impiegati nell'appalto.

16. La stazione appaltante ha comunque facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia del presente capitolato, all'Ispettorato del Lavoro, all'INPS, all'INAIL e ad ogni altro Ente che possa averne interesse.

17. L'aggiudicatario è tenuto a dare notizia scritta a tutto il personale dipendente ed eventualmente ai soci, del contenuto del presente articolo.

18. Il Comune di Mogoro, Ente Gestore del Plus Ales-Terralba, non sarà responsabile degli infortuni sul lavoro e delle malattie contratte dai dipendenti della Ditta aggiudicataria. L'appaltatore adotta altresì ogni misura atta a garantire l'incolumità dei lavoratori e dei terzi e ad evitare danni a cose e persone, compresi terzi.

19. Il Plus si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto qualora riscontri inefficienza nel servizio, o mancato rispetto degli obblighi contrattuali, o altre inadempienze, incamerando la cauzione, restando l'azione di rivalsa per eventuali danni.

Art. 11 - Personale. Condizione giuridica e contrattuale

1. Il personale impiegato nello svolgimento del servizio opera alle dipendenze e sotto la direzione e responsabilità dell'esecutore dei servizi. Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato all'esecutore del servizio, che risponderà delle obbligazioni assunte con il contratto. Per effetto dell'affidamento del servizio nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, a tempo indeterminato o determinato, viene instaurato tra il Comune di Mogoro, in qualità di ente gestore del PLUS Ales – Terralba ed il personale dell'Esecutore del servizio, il quale solleva l'Amministrazione da qualsiasi pretesa che possa essere avanzata da detto personale nei confronti dell'Amministrazione stessa.

2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nell'esecuzione dell'appalto l'operatore economico dovrà rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del medesimo *Codice dei contratti pubblici*.

3. L'esecutore dei servizi è tenuto, nei confronti del personale dipendente, al rispetto della normativa previdenziale, assicurativa ed antinfortunistica, assumendo completa responsabilità nei confronti dei lavoratori dipendenti. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese, gli oneri, i contributi e le indennità previste per la gestione del personale nonché tutte le spese e gli oneri attinenti all'assunzione e formazione del personale in servizio.

4. Le condizioni normative e retributive che la ditta si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori,

compresi i soci di Cooperative, anche per la parte differita, non devono essere comunque inferiori a quelle prescritte dai contratti collettivi di lavoro di riferimento, vigenti nel periodo in cui si svolgeranno i servizi relativi al presente capitolato.

5. In caso di violazione degli obblighi contrattuali l'Amministrazione procederà ai sensi dell'art. 30, comma 6 del *Codice di contratti pubblici*.

6. L'esecutore del servizio dovrà esibire, su semplice richiesta del Comune, il libro matricola, il libro paga e il registro infortuni previsto dalle vigenti norme. Qualora la Ditta non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra il Comune procederà all'applicazione di penali o alla risoluzione del contratto.

7. L'aggiudicataria dovrà comunicare all'ente i nominativi degli operatori addetti all'espletamento del servizio e dovrà trasmettere copia dei relativi contratti di lavoro.

8. Qualora il Comune contesti con comunicazione formale l'operato di uno o più operatori per più di tre volte durante il periodo dell'affidamento dell'appalto, la ditta dovrà provvedere alla loro sostituzione entro un mese dall'ultima contestazione.

9. Trattandosi di servizi di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali, si rinvia a quanto previsto dalla Legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia) che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dai rispettivi CCNL e dai Contratti decentrati per quanto riguarda i contingenti di personale.

Art. 12 - Doveri degli operatori - sostituzioni

1. Il personale assegnato al servizio è tenuto ad una condotta irreprensibile e ad un comportamento improntato alla massima disponibilità, correttezza e discrezione, oltre che ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso; deve altresì osservare scrupolosamente l'obbligo del segreto di ufficio e il dovere della riservatezza ed effettuare le prestazioni di propria competenza seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui venga a contatto per ragioni di servizio.

2. Il Comune di Mogoro, in qualità di ente gestore del PLUS Ales – Terralba, a proprio insindacabile giudizio e su indicazione del Direttore dell'esecuzione del contratto, sentito il Responsabile Unico del procedimento, può chiedere la sostituzione delle persone ritenute non idonee, qualora non osservino un comportamento corretto o non offrano sufficienti garanzie di riservatezza. L'Esecutore del servizio dovrà provvedere alla sostituzione degli operatori non idonei entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 13 - Obblighi dell'esecutore del servizio - responsabilità

1. L'Esecutore del servizio si obbliga:

a) a garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio secondo quanto stabilito dai documenti di gara;

b) ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento del servizio, l'impiego di proprio personale che risulti:

b.1 in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa;

b.2 non avere subito condanne relative ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla Legge 3 agosto 1998 n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù);

b.3 in possesso della certificazione sanitaria attestante l'idoneità allo svolgimento dell'attività a contatto del pubblico, in particolare dei disabili.

c) a svolgere il servizio con organizzazione diretta di proprie risorse umane e strumenti, garantendo altresì l'utilizzo di mezzi e strumenti in regola con le vigenti normative, dotati di idonee coperture assicurative;

d) ad uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernente il servizio stesso;

e) ad operare con un numero adeguato di operatori di ambo i sessi, idonei ad operare con modalità che

assicurino il progressivo perseguimento degli obiettivi e l'efficacia dell'intervento programmato;

f) a comunicare, entro cinque giorni lavorativi antecedenti l'avvio del servizio (e al momento di sostituzioni che si dovessero rendere necessarie ed inevitabili), l'elenco nominativo degli operatori impiegati, la relativa qualifica e curricula per l'assenso del Comune di Mogoro, in qualità di ente gestore del PLUS Ales – Terralba;

g) a sostituire il personale assente, per un periodo superiore a 5 giorni, entro 48 ore, esclusivamente previo parere sull'opportunità di detta sostituzione da parte del Responsabile Unico di progetto o del Direttore dell'Esecuzione; in ogni caso, l'assenza da parte dell'operatore è ammessa e potrà avvenire esclusivamente in presenza di valide giustificazioni. Qualora il Comune di Mogoro, in qualità di ente gestore del PLUS Ales – Terralba verifichi che i motivi addotti non possano giustificare l'assenza, può diffidare l'aggiudicatario e in casi estremi e reiterati, si riserva di recedere dal contratto;

h) a garantire nei limiti del possibile, la stabilità del personale impiegato limitando il fenomeno delle sostituzioni, al fine di non compromettere in alcun modo il percorso intrapreso e la continuità dell'azione di progetto assicurando così efficienza e standard qualitativo costanti al servizio;

i) a designare un Coordinatore del Servizio e ad indicarne il nominativo in sede di avvio del Progetto tecnico esecutivo di gestione da confermare al momento della sottoscrizione del contratto;

j) a far conoscere ad ognuno degli operatori coinvolti le finalità, metodologie di lavoro, articolazione organizzativa dell'azione di Progetto;

k) ad espletare le attività con la massima diligenza professionale per il raggiungimento dei risultati previsti dagli indicatori di risultato quantitativi e qualitativi rendendosi inoltre disponibile per tutti gli incontri di verifica tra tutti i componenti del partenariato di progetto con cadenza periodica;

l) a farsi carico della formazione del proprio personale per tutto il periodo di durata dell'affidamento;

m) a collaborare al monitoraggio sulla efficacia, efficienza ed economicità del servizio effettuato sulla base dei fattori di qualità e secondo la metodologia concordata con dell'Ufficio di Piano del Plus Ales-Terralba;

n) a trasmettere al Responsabile Unico del procedimento e al Direttore dell'esecuzione del contratto tutte le informazioni e i report concernenti l'andamento della gestione del servizio con l'indicazione dei risultati e delle problematiche emerse, la descrizione dei punti di forza e criticità nonché recante le ulteriori indicazioni che dovessero essere richieste dal Comune di Mogoro, in qualità di ente gestore del PLUS Ales – Terralba.

o) a redigere a conclusione dell'attività una relazione illustrativa sul raggiungimento dei risultati di progetto attesi;

p) ad avviare il servizio in via d'urgenza, prima della stipulazione del contratto, qualora l'amministrazione abbia tale necessità per garantire continuità del servizio.

2. Nell'ambito del principio generale della reciproca collaborazione l'Esecutore del servizio è tenuto:

a) a dare immediata comunicazione al Responsabile Unico e al Direttore dell'esecuzione del contratto, di qualsiasi evento che impedisca temporaneamente o definitivamente, l'attuazione dell'intervento;

b) a segnalare ogni problema sorto nell'espletamento del servizio con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al perseguimento delle finalità e degli obiettivi generali del servizio e/o specifici del Progetto od alla realizzazione delle attività programmate, delle eventuali criticità ed in generale a tutto ciò che è inerente all'oggetto del presente Capitolato;

c) a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

3. L'aggiudicatario è tenuto inoltre a:

a) rispettare per gli operatori, tutte le norme e gli obblighi retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro di settore vigenti e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, relativi alla località in cui si svolge l'attività nonché ad assolvere tutti gli obblighi contributivi previdenziali, assicurativi e quant'altro, derivanti dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri per cui nessun rapporto diretto con il Comune di Mogoro potrà mai essere configurato. In caso di inottemperanza accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune di Mogoro, in qualità di ente gestore del PLUS Ales – Terralba procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. L'aggiudicatario, per la sospensione di cui sopra,

non può opporre eccezione al Comune, né titolo al risarcimento danni;

b) rispettare ed applicare integralmente le normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) stipulare apposite polizze assicurative con primaria/e compagnia/e di assicurazione per i rischi – Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O) – ed - Infortuni -, per garantire idonea copertura agli operatori, agli utenti e a terzi, per danni o infortuni che possano occorrere a chiunque, nello svolgimento del servizio e/o delle attività connesse, ivi incluse tutte le attività svolte all'esterno o di altra sede individuata. Il Comune di Mogoro, in qualità di ente gestore del PLUS Ales – Terralba è sollevato da qualsiasi responsabilità inerente il servizio di che trattasi; pertanto nel caso in cui il massimale previsto per la copertura dei danni o infortuni da risarcire, non fosse adeguato, l'Esecutore del servizio risponderà anche della spesa residua, trattandosi di attività che, concretamente ed operativamente, viene svolta e fa capo a tutti gli effetti solo ed esclusivamente all'aggiudicatario;

d) coinvolgere, attraverso un'adeguata opera di sensibilizzazione ed organizzazione, personale volontario inteso come supporto e mai in sostituzione dei lavoratori;

e) rispettare tutte le vigenti normative connesse e derivanti dall'eventuale impiego di personale volontario e/o in servizio civile;

f) garantire la massima riservatezza delle informazioni riferite agli utenti del servizio e rispettare tutte le vigenti normative in materia di trattamento dati.

4. L'Esecutore del servizio solleva il Comune di Mogoro, in qualità di ente gestore del PLUS Ales – Terralba da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi previdenziali ed assicurativi ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, fatte salve le disposizioni di intervento sostitutivo in caso di grave inadempienza dell'Esecutore del servizio.

5. Il Comune di Mogoro, in qualità di ente gestore del PLUS Ales – Terralba è esonerato altresì da ogni e qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità per danni, infortuni o altro che possano comunque derivare dall'espletamento delle attività oggetto di affidamento, nei confronti sia degli utenti, sia del personale occupato a qualsiasi titolo, dei volontari e di terzi, anche in deroga alle norme che dovessero disporre l'obbligo del pagamento e l'onere a carico o in solido, escludendo altresì ogni diritto di rivalsa e/o di indennizzo nei confronti dell'Amministrazione.

Art. 14 - Utilizzo delle strutture

1. Gli immobili, gli impianti fissi e le attrezzature per la gestione del servizio eventualmente necessari, possono essere messi a disposizione di volta in volta all'Esecutore del servizio da parte degli enti o istituzioni proprietarie, nello stato in cui si trovano.

2. Sarà cura dell'Esecutore del servizio, già in sede di predisposizione del Progetto tecnico esecutivo di gestione, verificare la disponibilità, e la conformità delle strutture nelle quali intende proporre lo svolgimento delle attività inerenti l'azione nonché acquisire le autorizzazioni necessarie.

3. Prima dell'avvio del servizio potrà essere redatto analitico inventario, descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile e dei mobili, in contraddittorio tra le parti. Alla scadenza l'aggiudicatario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.

4. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità. Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi di beni mobili dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale. Trascorso inutilmente tale termine, l'amministrazione proprietaria avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 15 - Documentazione sugli operatori professionali

1. I nominativi degli operatori proposti, il loro curriculum, le rispettive qualifiche dovranno essere confermati al Comune di Mogoro, in qualità di ente gestore del PLUS Ales – Terralba entro cinque giorni lavorativi antecedenti l'avvio del servizio.

2. Eventuali difformità, rinunce non giustificate o variazioni qualora incidano sulla valutazione

sostanziale del Progetto tecnico esecutivo di gestione potranno comportare la risoluzione del contratto.

Art. 16 - Verifiche e controlli

1. Il Comune di Mogoro, in qualità di ente gestore del PLUS Ales – Terralba ha ampie facoltà di indirizzo e di controllo che attuerà nelle forme che riterrà più opportune - anche applicando procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e del grado di soddisfazione dell'utenza, operando il necessario coordinamento e impartendo le direttive che riterrà più idonee e vigilerà sul rispetto delle clausole del presente capitolato, del Progetto tecnico esecutivo di gestione e delle disposizioni legislative e regolamentari. Gli incaricati della Stazione Appaltante hanno diritto di accesso e di permanenza senza limitazioni alle singole attività affidate e di partecipare alle riunioni.

2. L'Amministrazione è tenuta alla verifica della regolarità retributiva e contributiva. Al momento della sottoscrizione del contratto, l'Esecutore del servizio presenta apposita dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, nella quale attesta l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale e, laddove sottoscritti, dei contratti decentrati ed integrativi vigenti.

3. Il Comune di Mogoro, in qualità di ente gestore del PLUS Ales – Terralba si riserva inoltre di effettuare verifiche secondo specifiche esigenze del momento e comunque orientate ai seguenti principi:

- a) verifiche periodiche dei risultati conseguiti dal servizio e degli eventuali scostamenti rispetto alle finalità stabilite e al Progetto tecnico esecutivo di gestione proposto in sede di gara;
- b) verifiche operative, con il coinvolgimento diretto dell'Esecutore del servizio, finalizzate a valutare l'azione degli operatori impegnati, in termini di efficienza ed efficacia;
- c) verifiche disposte in qualsiasi momento dal Responsabile di progetto, allo scopo di controllare la corretta esecuzione e l'esatto adempimento degli obblighi posti in capo all'Esecutore del servizio.

Art. 17 - Garanzie

1. A norma dell'art. 103 del *Codice dei contratti pubblici*, l'Esecutore del servizio deve costituire, prima della stipula del contratto di appalto, la garanzia definitiva, in uno dei modi previsti dall'art. 93 e conformemente allo schema approvato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per un importo pari al **10%** dell'importo contrattuale, a garanzia degli obblighi assunti e del rispetto degli adempimenti contrattuali a norma di quanto previsto dal *Codice dei contratti pubblici* e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'importo della cauzione è ridotto nei termini e con le modalità previste dall'art. 93 comma 7 del *Codice dei contratti pubblici*. Il possesso delle certificazioni previste deve essere comprovato sotto forma di dichiarazione o mediante copia della certificazione.

3. La cauzione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante .

4. Lo svincolo della cauzione definitiva sarà effettuato dalla Stazione appaltante solo dopo che saranno decorsi sei mesi dalla scadenza del termine contrattuale. Entro tale termine la Stazione appaltante procederà all'accertamento dell'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi dell'impresa, ivi compresi quelli nei confronti del personale impiegato e dietro espressa richiesta rilascerà una dichiarazione liberatoria. Detta cauzione dovrà essere reintegrata qualora l'Amministrazione si sia avvalsa della stessa in tutto o in parte.

5. Copia della cauzione definitiva dovrà essere trasmessa all'Amministrazione contestualmente alla documentazione per la stipula del contratto.

Art. 18 - Coperture Assicurative

1. La ditta aggiudicataria si assume in proprio, senza riserve o eccezioni, ogni responsabilità per infortuni e danni eventualmente subiti da persone e/o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza dei servizi oggetto del presente capitolato.

2. A tal fine, la stessa deve stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, comprensiva dell'estensione di danni da incendio, per un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro, per persona e/o cose.

3. Resta ferma l'intera responsabilità dell'appaltatore per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.
4. Copia della polizza dovrà essere trasmessa all'Amministrazione contestualmente alla documentazione per la stipula del contratto.

Art. 19 - Importo dell'appalto e pagamenti

1. Il corrispettivo per il servizio oggetto di affidamento, determinato e prezzo chiuso e a corpo, viene determinato, IVA esclusa, a seguito della componente di ribasso offerto in sede di gara in base al quadro economico di progetto. Il prezzo offerto dall'Esecutore non sarà soggetto a revisione non trattandosi di contratto ad esecuzione continuata e periodica.
2. Con l'importo di cui al precedente comma, l'Esecutore del servizio si intende compensato di qualsiasi suo avere e pretendere dal Comune di Mogoro, in qualità di ente gestore del PLUS Ales – Terralba per i servizi di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi.
3. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con riferimento al servizio effettivamente svolto, in rate periodiche posticipate secondo quanto previsto dalla convenzione/contratto. Le liquidazioni avverranno a mezzo di mandato di pagamento entro 30 giorni successivi alla data di presentazione di regolare fattura, sulla base dello stato di realizzazione e progressione delle attività dell'azione supportata da una dettagliata Relazione di accompagnamento sull'andamento delle attività.
4. La fattura potrà essere emessa solo a seguito di emissione del certificato di pagamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento o del Direttore dell'Esecuzione che verifica la regolare effettuazione della prestazione contrattuale in ordine all'esecuzione del servizio e l'accertamento della regolarità contributiva, mediante acquisizione del relativo D.U.R.C. Le liquidazioni saranno, altresì, eseguite nel rispetto dell'art. 30, comma 5, del *Codice dei contratti pubblici* e pertanto sull'importo netto progressivo delle prestazioni saranno operate le ritenute dello 0,50 per cento svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
5. I pagamenti alla ditta saranno effettuati esclusivamente con le modalità previste dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e ss. mm. e ii., in base alla quale la stessa dovrà assumere tutti gli obblighi previsti e fornire i dati per la tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero il codice IBAN del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone fisiche abilitate ad operare su detto conto. In assenza di tali dati o di comunicazione di eventuale variazione del conto, nessuna responsabilità è imputabile al Comune per i ritardi o le omissioni in sede di pagamento.
6. L'Esecutore del servizio, al momento della sottoscrizione del contratto, deve dichiarare se l'importo delle fatture relative al servizio reso è soggetto, o meno, all'aliquota I.V.A., indicando la relativa percentuale e l'eventuale normativa di esenzione.

Art. 20 - Varianti, estensioni, diminuzioni e servizi straordinari

1. Ai sensi dell'art. 106 del *Codice dei contratti pubblici* la Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di richiedere l'esecuzione di prestazioni aggiuntive all'appaltatore, alle stesse condizioni previste nel contratto originario, compresa la necessità di estendere il servizio ai termini di legge.
2. Al fine della determinazione dell'eventuale aumento o riduzione del compenso, si farà riferimento al quadro economico del Progetto tecnico esecutivo di gestione presentato in sede di gara.

Art. 21 - Scioperi

1. L'Esecutore del servizio, è tenuto, in caso di sciopero del proprio personale, a garantire i servizi minimi essenziali, definiti dagli accordi aziendali provvedendo ad apposita comunicazione all'Amministrazione non appena siano note le modalità di svolgimento dello sciopero; il corrispettivo relativo ai servizi non forniti non potrà essere fatturato e l'Amministrazione ha la facoltà di destinare le relative economie in attività diverse dal Servizio oggetto della presente gara.

Art. 22 - Sicurezza Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. L'esecutore dei servizi, al momento della sottoscrizione del contratto, dovrà presentare un'autocertificazione nella quale attesta di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, necessari e propedeutici all'avvio del servizio oggetto di affidamento.
2. L'esecutore dei servizi è tenuto al pieno e totale rispetto della normativa in materia di "Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori" D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni nonché normative collegate ed indica il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che si dovrà coordinare con quello indicato dall'Amministrazione.

Art. 23 - Inadempienze e penalità

1. L'affidatario, nell'esecuzione del servizio previsto dal presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamenti nonché alle disposizioni presenti e future emanate dal Comune di Mogoro, in qualità di ente gestore del PLUS Ales – Terralba o dalla Regione Autonoma della Sardegna.
2. L'affidatario, ferme restando le eventuali conseguenze civili e penali, è soggetto a una penalità da € 50,00 a € 500,00 per ogni evento – a seconda della gravità dell'infrazione - qualora:
 - a. si renda colpevole di manchevolezze e carenze nella qualità del servizio, ricollegabili con le condizioni generali di cui al presente capitolato;
 - b. non fornisca tutte le prestazioni convenute;
 - c. esegua in modo difforme gli interventi indicati nel Progetto tecnico esecutivo di gestione del servizio presentato in sede di gara che rappresenta parte integrante dell'offerta globale del concorrente;
 - d. esegua il servizio non continuativamente o con ritardo e non provveda alla sostituzione del personale inidoneo o inadeguato allo svolgimento del servizio con conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per l'Amministrazione;
 - e. non adempia, o adempia parzialmente, alle prestazioni previste dal presente Capitolato Speciale e dal Progetto tecnico esecutivo di gestione del servizio presentato in sede di gara.
3. In presenza degli atti o dei fatti di cui sopra l'Amministrazione, mediante provvedimento motivato del Direttore dell'esecuzione, procederà alla contestazione formale, invitando l'esecutore del servizio a formulare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni. Qualora l'esecutore del servizio non adempia a tale incombenza nel termine prefissato o non fornisca elementi ritenuti idonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà l'applicazione della penale nella misura sopra indicata.
4. La determinazione della penale è commisurata alla gravità del fatto contestato e all'eventuale recidiva.
5. L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la possibilità di ovviare agli inconvenienti, mancanze e inadempimenti addebitando ogni eventuale spesa all'esecutore del servizio, a carico del quale restano altresì tutti gli ulteriori oneri e passività derivanti da dette inadempienze e dai provvedimenti che il Comune di Mogoro, in qualità di ente gestore del PLUS Ales – Terralba sarà costretto ad adottare di conseguenza.
6. Le penalità a carico dell'esecutore del servizio saranno prelevate dalle competenze ad esso dovute, operando detrazioni sulle fatture emesse.

Art. 24 - Risoluzione del contratto

1. Si procede alla risoluzione di diritto del contratto ed al riconoscimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione nei casi in cui:
 - a) l'aggiudicatario subappalta il servizio oggetto dell'appalto;
 - b) l'Amministrazione, accertato che l'esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, fissa un congruo termine entro il quale il soggetto aggiudicatario del servizio si deve uniformare a tali condizioni e trascorre inutilmente il termine stabilito;
 - c) ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, qualora l'aggiudicatario del servizio non presenti documenti previsti a termini di legge;
 - d) il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'Esecutore del servizio siano rinviati a giudizio per

favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;

d) qualora l'Esecutore dei servizi interrompesse senza giustificato motivo le prestazioni, il presente contratto si intenderà risolto di diritto e l'importo da corrispondere per le prestazioni effettivamente rese verrà a titolo di penale ridotto al 50%. Tale comportamento determinerà, inoltre, l'impossibilità di poter accedere a futuri contratti con il Comune di Mogoro, in qualità di ente gestore del PLUS Ales – Terralba.

2. Gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata del contratto nonché le spese necessarie per garantire la continuità del servizio, ove l'incameramento della cauzione non bastasse, saranno addebitati all'aggiudicatario senza alcun pregiudizio per le penalità previste dal presente Capitolato. Resta salva la possibilità del Comune di Mogoro, in qualità di ente gestore del PLUS Ales – Terralba di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse opportuna.

Art. 25 - Tutela della riservatezza trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 il Comune di Mogoro, in qualità di ente gestore del PLUS Ales – Terralba è Titolare del Trattamento dei dati personali connesso alla gestione delle attività dell'azione. Il trattamento di dati sensibili è autorizzato ai sensi della Legge quadro 8 novembre 2000, n. 328 e dell'articolo 73, comma 1, lett. a, b, c, d, e, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

2. L'Esecutore del servizio in quanto affidatario del servizio è Responsabile esterno del Trattamento ed a tal fine indica, prima della sottoscrizione del contratto, il nominativo di un proprio referente in possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità, affidabilità idonee a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo della sicurezza, quale Responsabile del Trattamento dati.

3. Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'affidatario è comunque tenuto al risarcimento del danno provocato agli interessati in violazione della normativa richiamata.

Art. 26 - Spese contrattuali

1. Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata o lettera commerciale, con modalità elettronica secondo le norme vigenti per la stazione appaltante.

2. Del contratto costituiranno parte integrante le schede progettuali per la gestione del servizio approvate dalla Giunta comunale unitamente ai documenti di gara approvati con la determinazione a contrarre e con la determinazione di aggiudicazione, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale d'appalto, il Progetto tecnico esecutivo di gestione del servizio proposto in sede di gara.

3. Le spese contrattuali, imposte e tasse, dovute secondo le leggi in vigore saranno a carico dell'aggiudicatario. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in vigore.

4. Nel caso in cui non si addivenisse alla stipula del contratto, per ragioni imputabili all'aggiudicatario, l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione provvisoria e alla revoca dell'aggiudicazione e alla successiva aggiudicazione a norma del *Codice dei contratti pubblici*.

5. L'Amministrazione, qualora ricorressero le condizioni previste dall'art. 32 del *Codice dei contratti pubblici*, si riserva la facoltà di richiedere, in casi di urgenza e nelle more della stipulazione del contratto, l'esecuzione anticipata del servizio, previa sottoscrizione del Verbale di consegna.

Art. 27 - Foro competente e controversie

1. Il Foro di Oristano sarà competente per dirimere le controversie che eventualmente dovessero insorgere in esecuzione al presente capitolato.

2. Durante l'espletamento del giudizio e fino alla pronuncia della sentenza, al fine di garantire la continuità del servizio, il gestore non può esimersi dall'assicurare integralmente le prestazioni contrattuali ed assicurare la piena regolarità del servizio.

3. Ai sensi dell'art. 209 comma 2 del *Codice dei contratti pubblici* è escluso il deferimento ad arbitri.

Art. 28 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa riferimento alla normativa vigente in materia di contratti e appalti pubblici e ordinamento delle autonomie locali.